

“COME VIENE SANZIONATA L’IRREGOLARE TENUTA DEL LUL”

In relazione alle disposizioni del D.L. 112/2008, successivamente modificato dal D.Lgs 151/15 art. 22 comma 5 (che riscrive il comma 7 dell’art. 39 del D.L. 112/2008), per la mancata istituzione o irregolare tenuta del libro unico del lavoro, sono previste sanzioni pecuniarie di importo ricompreso tra i 500 e i 2.500 euro (comma 6 dell’art. 39).

L’illecito specificamente sanzionato può riguardare le ipotesi in cui il datore di lavoro:

- **risulta sprovvisto completamente del libro unico del lavoro;**
- **ha messo in uso un libro senza rispettare i sistemi di tenuta previsti.**

Il datore di lavoro che ottempera tempestivamente all’ordine di istituzione o di regolarizzazione della tenuta del libro unico del lavoro, impartito dagli enti accertatori, si troverà ammesso a pagare la sanzione pecuniaria minima pari a 500 euro. La violazione, inoltre, rientra nel regime generale della "conciliazione amministrativa" di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per cui il trasgressore sarà ammesso al pagamento in misura ridotta di euro 833,33 (un terzo del massimo previsto ovvero 2500/3, più favorevole rispetto al doppio della misura minima della sanzione), qualora ottemperi in tempi ristretti.

Mentre il novellato comma 7 prevede che nel caso in cui vi sia **omessa o infedele registrazione per cui derivino differenza dal punto di vista previdenziale, fiscale o assicurativo** (ad esempio l'uso delle trasferte per il pagamento degli straordinari) l'importo della sanzione varia tra i 150 e i 1.500 euro. Se la violazione riguardasse più di dieci lavoratori o un periodo superiore ai sei mesi, la sanzione varia tra i 500 e i 3.000 euro, quando si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. La violazione rientra nel regime generale dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, per cui il trasgressore sarà ammesso, nelle prime due ipotesi di illecito, al pagamento in misura ridotta di euro 300 nell'ipotesi base, e di euro 1000 in quella più grave (il doppio della misura minima della sanzione prevista perché se dovessimo applicare 1/3 del massimo previsto la sanzione sarebbe maggiore), mentre per la terza non vi sarà alcuna differenza.

Queste sanzioni operano limitatamente alla stesura e conservazione del Libro Unico, senza tener conto delle scadenze e risarcimenti connessi al rapporto di lavoro.

Il LUL deve essere vidimato, in conformità agli obblighi di legge, **entro la fine del mese successivo**, così come previsto dalla legge di conversione. In caso di rilevazione tardiva sono previste sanzioni di importo compreso tra i 150 e i 6.000 euro secondo le tre casistiche sopra riportate.

Nell'ambito di un'ispezione a cura delle autorità ispettive competenti, il datore di lavoro è tenuto, previa richiesta delle autorità, ad esibire il Libro Unico del Lavoro. La mancata esibizione comporta una sanzione pecuniaria amministrativa per un importo compreso tra i 200 e i 2.000 euro. In tale ipotesi il trasgressore sarà comunque ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 400 (doppio della sanzione minima prevista).

RIEPILOGO:

SEGRETO n. 1: L'illecito specificamente sanzionato riguarda:

- **assenza del libro unico del lavoro;**
- **messa in uso del libro senza il rispetto dei sistemi di tenuta previsti;**

SEGRETO n. 2: l'omessa o infedele registrazione dalle quali derivino differenza dal punto di vista previdenziale, fiscale o assicurativo comporterà l'applicazione delle sanzioni;

SEGRETO n. 3: Il LUL deve essere vidimato entro la fine del mese successivo.